

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel. 06-35340262 fax 0635340270
- cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - SEDE DI ROMA -
RICORSO
PER**

Laura Bernardi (C.F. BRNLRA77R41H501I), nata a Roma il 1 ottobre 1977, residente a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del **Dirigente p.t.i.**, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Commissione del concorso di cui al Bando del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca D.d.g. n. 85/2018 per la Regione Lazio e la classe di concorso A023 in persona del **Presidente P.T.**, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

Nuzzo Irene Via Salvini Tommaso 2/F – 00197 Roma (RM)

controinteressata

Per l'annullamento previa sospensione

Della graduatoria definitiva dei vincitori del 31 luglio 2019, successivamente conosciuta, emessa in esito alle procedure concorsuali di cui al Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), per la classe di concors A023 E PER LA REGIONE LAZIO nella parte in cui esclude la ricorrente, nonché della nota prot. n. 10978 del 29 luglio 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, successivamente conosciuta, ove dovesse essere intesa nel senso di contenere il provvedimento implicito di esclusione dal concorso, nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione, nonché ove necessario dello stesso Bando, articolo 3 e ss, ove dovesse essere interpretato in senso sfavorevole alle ragioni della ricorrente e del D.m. n. 995/2017.

Ivi compresa la Tabella A di corrispondenza allegata al Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (D.P.R. n. 19 del 22/02/2016, pubblicato in G.U. il 22 febbraio 2016) e lo stesso D.p.r. n. 19/2016 ove siano interpretate in senso lesivo delle ragioni di chi ricorre e ove siano illegittimi e inapplicabili alla posizione di chi ricorre alla luce delle norme successive di cui alla Legge n. 145/2018, che debbono ritenersi da applicare all'attuale concorso che essendo ancora nella fase del periodo di formazione non può dirsi concluso.

Tutti nella parte in cui attribuiscono illegittima riserva a carico della ricorrente e

ove dovessero rappresentare un eventuale implicita e illegittima esclusione dal concorso per la stessa.

Per l'obbligo a provvedere alla attivazione di percorsi abilitanti e alla graduazione della ricorrente e attribuzione del punteggio finale. Per il risarcimento del danno patito dal ritardo nella attivazione di processi abilitanti per la classe A023.

FATTO

- Chi ricorre ha presentato domanda per la partecipazione al concorso di cui al Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018) che ha indetto concorso, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.59/2017, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
- **Attraverso la domanda la ricorrente ha partecipato per la classe di concorso A023 – Lingua Italiana per discenti di Lingua Straniera (Alloglotti)** e dichiarato esattamente i propri titoli, con particolare riferimento anche al titolo di specializzazione di competenze specifiche nell'italiano per stranieri c.d. Ditals - II livello, rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena, conseguito il 20 ottobre 2009. La stessa confidava nel titolo posseduto anche perché al momento della domanda di concorso il Miur non aveva attivato alcun canale abilitante e consentiva l'insegnamento precario attraverso i titoli di specializzazione già posseduti dalla ricorrente ed equivalenti ai vecchi canali abilitanti, precedenti alla istituzione della classe di concorso A023.
- E' utile da subito specificare che questa **classe di concorso A023 è tra quelle che questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto come classi di concorso in relazioni alle quali è illegittimo pretendere il requisito della abilitazione in sede concorsuale** posta e verificata la mancanza di ogni canale abilitante che

sia stato preliminarmente attivato dal Miur, ecco la recente motivazione contenuta nella Sentenza n. 9261/2019 di questo ecc.mo Collegio: *“(riprendendo Cons. Stato 3546/2018), la partecipazione al concorso deve essere consentita a tutti coloro che non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario” (e, quindi, per tutte le classi per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato)”*.

- A questo si aggiunga che la ricorrente ha titoli per l'insegnamento anche nelle classi di concorso affini AB25 AD25, AB24 E AD24. Inoltre, la classe di concorso in questione la A023 (Italiano per Stranieri), è una delle classi di nuova istituzione, quindi a parte il titolo conseguito dalla ricorrente, non sono stati mai predisposti canali di abilitazione.
- Tornando al concorso, la ricorrente ha superato tutte le prove d'esame, ma l'Amministrazione attraverso la nota impugnata prot. n. 10978 del 29 luglio 2019, ha comunicato l'avvio di procedimento per “mancanza del titolo di accesso” e senza mai concludere il procedimento come avrebbe dovuto attraverso un espresso provvedimento di esclusione, non la ha illegittimamente inclusa nella graduatoria definitiva del concorso e non risulta che la Commissione abbia provveduto a concludere il procedimento concorsuale relativamente alla sua posizione attribuendo un punteggio finale complessivo ai fini della individuazione della sua posizione in graduatoria. Nella schermata online del concorso compare come inclusa con riserva, ma nella graduatoria finale non è affatto inserita.
- In poco, nonostante la graduatoria definitiva dei vincitori sia già stata costituita e pubblicata in data 31 luglio 2019, la procedura concorsuale non è ancora terminata correttamente, nel senso che la ricorrente che pure ha svolto e superato tutte le prove di concorso non è stata né esclusa né ancora graduata e non si è vista attribuire alcun punteggio, né inserire in alcun elenco e/o graduatoria, neanche degli esclusi. Anche questa attività risponde ad una

precisa attività amministrativa dell'Ufficio Scolastico, autorizzativa dell'operato della Commissione, che permetta alla sua attività di divenire atto esterno, finalizzato a produrre i suoi effetti e garantire i principi fondamentali del procedimento sotto il profilo della trasparenza e partecipazione degli amministratori.

- La ricorrente ha notificato istanze e diffide alla Amministrazione senza ricevere alcuna risposta.
- E' opportuno specificare che il Bando prevede un meccanismo in base al quale all'inserimento in graduatoria definitiva non segue l'immissione in ruolo, ma un periodo di formazione, tanto è vero che la norma del Bando così dispone: *“La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. ...3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti ... ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, **che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 .Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale**”.* **QUINDI LA RICORRENTE AD OGGI E' ESCLUSA DA UN PERIODO DI FORMAZIONE, PROPRIO QUELLA FORMAZIONE FINORA NEGATA DAL MIUR.**

- Per quanto ricostruito appare evidente che escluderla dal concorso è illegittimo e ingiusto, la ricorrente, infatti, ha superato le prove d'esame ed il concorso in questione è stato oggetto di riforma normativa attraverso la Legge finanziaria 145/2018, che ha reso il concorso nel nostro paese abilitante. Inoltre, un concorso particolare, finalizzato alla formazione, nel caso della classe di concorso in argomento sono del tutto mancati canali abilitanti e questo sarebbe per la ricorrente una possibilità unica per formarsi e partecipare al canale

abilitante, che altrimenti sarebbe con gravissima ingiustizia riservato soltanto ad altre classi di concorso più fortunate, con abnorme disparità di trattamento.

Tutto ciò premesso, si ricorre per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione*

Si ribadisce che la **classe di concorso A023 è tra quelle che questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto come classi di concorso in relazioni alle quali è illegittimo pretendere il requisito della abilitazione in sede concorsuale** posta e verificata la mancanza di ogni canale abilitante che sia stato preliminarmente attivato dal Miur, ecco la recente motivazione contenuta nella Sentenza n. 9261/2019 di questo ecc.mo Collegio: “*(riprendendo Cons. Stato 3546/2018), la partecipazione al concorso deve essere consentita a tutti coloro che non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario” (e, quindi, per tutte le classi per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato)*”. E' utile precisare che Attraverso il bando impugnato l'Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale volta alla “formazione” dei docenti selezionati, alla costituzione di una “graduatoria” e in ultima istanza anche al reclutamento. Questo procedimento concorsuale inoltre, rappresenta l'attuazione ed è espressione delle nuove norme di cui art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n.

59, recante «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*». La procedura concorsuale in argomento, più specificamente, dà attuazione alle norme di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. A sua volta il decreto legislativo è stato ulteriormente specificato dal Regolamento contenuto nel D.m. n. 995/2017, che ha integrato la nuova disciplina prevedendo una serie di disposizioni relative alle modalità dei provvedimenti attuativi.

- E' opportuno specificare che il Bando prevede un meccanismo in base al quale all'inserimento in graduatoria definitiva non segue l'immissione in ruolo, ma un periodo di formazione, tanto è vero che la norma del Bando così dispone: *“La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione **della graduatoria regionale di merito**. ...3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti ... ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, **che si conclude con una valutazione finale**, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 .Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”*. QUINDI LA RICORRENTE AD OGGI E' ESCLUSA DA UN PERIODO DI FORMAZIONE, PROPRIO QUELLA FORMAZIONE FINORA NEGATA DAL MIUR.
- Soprattutto occorre avere anche a mente che la successiva modifica di questi canali concorsuali ha completamente eliminato dal sistema normativo ogni richiesta di abilitazioni, trasformando questo tipo di “concorso” esso stesso in un meccanismo di abilitazione, ricordiamo infatti

che attraverso la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) sono state modificate le modalità di reclutamento del personale docente delle scuole secondarie e che la legge ha modificato in maniera sostanziale il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 nel senso appunto di non richiedere il requisito della abilitazione per la partecipazione ai concorsi.

- Anche al fine di riparare alla assenza di percorsi abilitanti e assicurare la massima concorrenzialità della procedura concorsuale in una logica strettamente selettiva, il Ministero resistente avrebbe dovuto garantire la massima partecipazione alla procedura medesima, anche considerando la natura particolare di “formazione “ di questo concorso e la modifica legislativa detta. **Inoltre, il bando all'art. 3, commi 3, con gravissima disparità di trattamento rispetto alla ricorrente, ha già consentito di partecipare con riserva al concorso ad altri profili di aspiranti docenti, nonostante anche questi altri docenti non abbiano concluso il percorso abilitante e nonostante debbano ancora sostenere esame finale: “...3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.”.** Per la CDC A023 c'è stata l'impossibilità oggettiva di conseguire una abilitazione specifica, secondo un percorso abilitativo di tipo ordinario, per l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri, tenuto conto che la CDC A023 è stata istituita per la prima volta con il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, entrato in vigore il 23.02.2016. Più in particolare nel nostro ordinamento l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010; tuttavia, al tempo del concorso, i percorsi abilitanti (TFA) indetti sono stati soltanto due (I e II ciclo), di cui il primo indetto nel 2012 ed

il secondo indetto nel 2014; e il TFA III ciclo, a tutt'oggi, non è stato indetto, e che pertanto per la neoistituita classe di concorso A023 non avrebbero potuto esserci abilitati. Conseguentemente, il Ministero dovendo bandire necessariamente anche questa nuova classe di concorso, ma non avendo creato le condizioni per conseguire il relativo titolo abilitante - viste le tempistiche - ha sostanzialmente escluso i docenti a priori con gravissima disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che riescono a parteciparvi. Risultano, quindi, totalmente esclusi dalla partecipazione al concorso in esame gli aspiranti docenti, quali chi ricorre, in possesso di numerosi titoli (denominati dal D.P.R. n.19/2016 di specializzazione), che avevano consentito fino a quel momento di insegnare italiano agli stranieri L2 presso le istituzioni di ogni ordine e grado. Ciò ha determinato una enorme disparità di trattamento a carico di coloro i quali, pur avendo sempre insegnato italiano agli stranieri, sono stati improvvisamente ed illegittimamente esclusi dal bando di concorso impugnato. Ancora, occorre sottolineare come i titoli di specializzazione quali quello vantato dalla ricorrente siano assolutamente equiparabili al ciclo di tirocinio formativo attivo (TFA), attraverso cui si conseguiva negli anni precedenti alla istituzione della classe di concorso A023, l'abilitazione all'insegnamento. Entrambi hanno, infatti, la durata di un anno (accademico) ed entrambi prevedono un piano di studi che attribuisce 60 CFU al termine del percorso formativo. L'esclusione della ricorrente è pertanto illegittima perchè non considera ed è del tutto scardinata dalla natura particolare del procedimento concorsuale. Il *favor* della massima partecipazione è un principio cardine del reclutamento pubblico siccome finalizzato a garantire l'imparzialità e la *par condicio*. In ragione di tale canone fondamentale, non rinviene alcuna valida giustificazione di escludere una candidata che pure ha superato le prove ed è una docente precaria dello Stato Italiano che non ha attivare per la propria classe di concorso alcuno dei canali abilitanti finora offerti e organizzati per le classi di concorso, anche perchè la classe di concorso A023 è di nuova istituzione, ma di grandissima importanza e rilievo nella attuale situazione dell'offerta formativa del nostro sistema scolastico, essendo finalizzata all'insegnamento della lingua italiana agli

stranieri. L'esclusione fa patire esclusivamente a carico della ricorrente il grave ritardo del sistema di abilitazione e riduce fortemente la platea di possibili candidati in spregio del *favor participationis*.

- Al contrario, i provvedimenti impugnati contrastano con il **principio generale della applicazione della migliore interpretazione della norma che sia attuale e a favore dell'amministrato e del favor participationis, che sancisce l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative e, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa.** Sul punto la giurisprudenza amministrativa in più occasioni, ed anche in materia di concorsi riservati, ha stabilito il principio secondo cui il momento ultimo utile ai fini del possesso dei requisiti per partecipare ad un concorso può essere derogato per particolari esigenze di tutela dell'interesse pubblico salvaguardate dalla legge (Cds., Sez. V, dec. 23 agosto 1996, n. 945). E' noto che *“Le deroghe al principio del pubblico concorso devono essere delimitate in modo rigoroso e sono legittime solo quando sono da considerare funzionali al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (nel caso di specie, l'Amministrazione ha illegittimamente bandito un concorso interamente riservato a chi già presta servizio al momento del bando presso l'INGV non tenendo conto che ciò contraddice il carattere aperto della selezione; carattere che avrebbe potuto essere salvaguardato prevedendo una quota percentuale riservata agli interni e una quota di provenienza esterna). (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 22/12/2016, n. 12778).* Con riferimento ad altre fattispecie analoghe, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la deroga al requisito del possesso dell'abilitazione al momento della presentazione della domanda di ammissione posto che *"il principio del possesso dei requisiti alla data di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso non presenta generale carattere di inderogabilità, dovendo l'Amministrazione tener conto, al*

riguardo, delle circostanze del caso e delle peculiarità delle materie regolate” (T.A.R. Lazio, Sez. III, dec. 26 febbraio 2008, 1556). Ebbene, alla luce di quanto suesposto, è evidente che la ricorrente ha superato le prove d'esame e così facendo alla luce della nuova normativa ha essa stessa già conseguito quell'abilitazione che finora non le era stata offerta, per la mancanza di canali abilitanti.

2. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione*

Altro profilo che si lamenta nella presente vicenda è la mancata conclusione del procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento di esclusione che sia preceduto dalla graduazione della ricorrente nella graduatoria complessiva dei candidati che hanno superato le prove. E' noto che il silenzio-rifiuto disciplinato dall'Ordinamento è istituito riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10, e successiva giurisprudenza pacifica); tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'Ordinamento (cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980, nonché successiva giurisprudenza pacifica). Nella nostra vicenda l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, esistendo situazioni, come quella in esame relativa ha chi abbia comunque superato le prove

d'esame, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione. Da subito la violazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 appare palese, la norma infatti prevede la pubblicità delle selezioni, l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità ed il decentramento quali principi essenziali delle procedure. L'Amministrazione chiamata in causa ha costituito soltanto la graduatoria (pure qui impugnata) dei vincitori del concorso, senza graduare chi ricorre. Se ragionando per ipotesi ogni singolo candidato volesse verificare l'attribuzione del proprio punteggio, della propria valutazione dei titoli, della propria collocazione rispetto al numero dei posti da assegnare e rispetto agli altri candidati, oppure ancora ragionando per estremo paradosso se ci fossero più di un concorrente che rinuncia al concorso, tutti gli altri, compreso chi ricorre, non sarebbero in grado di conoscere la propria posizione e valutare la propria condizione con la trasparenza che un procedimento corretto imporrebbe. La formulazione della graduatoria dei candidati costituisce l'ultima fase dell'attività delle Commissioni giudicatrici, dovuta per legge. A conclusione delle operazioni relative alle prove orali, la commissione esaminatrice forma la graduatoria, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Detto punteggio complessivo è costituito in base al punteggio finale riportato dai concorrenti quale somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. L'art.15, co. 2 del d.P.R. n. 487/94 dispone che la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del d.P.R. medesimo.

L'approvazione della graduatoria è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'amministrazione fa proprio l'operato della commissione esaminatrice.

In essa si riassumono i risultati delle fasi precedenti, con i quali la graduatoria deve porsi in stretto rapporto cronologico e consequenziale. La Commissione, quindi, nella

fase ultima riassume l'attività precedentemente svolta e, sulla scorta degli atti già adottati, stila un elenco dei candidati, apponendo a fianco di ognuno il punteggio ottenuto nelle varie prove (prove scritte; prove pratiche; prove orali; titoli etc.) e il punteggio finale che può risultare da un calcolo matematico di vario genere (somma aritmetica delle valutazioni; media delle stesse etc., a seconda delle disposizioni che regolano il concorso). **Nel nostro caso la ricorrente che è stata soltanto avvertita dell'avvio di procedimento di esclusione, non ha né notizia della conclusione del procedimento, né vede il procedimento relativo al proprio superamento delle prove di esame concluso con l'attribuzione di un punteggio e la graduazione nel concorso, che comunque per logica giuridica deve precedere la stessa esclusione, da cui si sta difendendo.**

In alcuni concorsi, la Commissione ha anche la possibilità di verificare la sussistenza di determinati elementi che possono modificare la graduatoria dei candidati (compito che normalmente è invece attribuito all'Amministrazione): per esempio ove la causa nella sua decisione finale di merito fosse vantaggiosa per la ricorrente, oppure quando fra due candidati che si trovino in posizione di parità può precedere il maggiore d'età, oppure quello coniugato e, fra più coniugati, quello con il maggior numero di figli, oppure il candidato che appartenga a una categoria protetta (orfani di guerra e per servizio; invalidi per servizio; appartenenti alla stessa amministrazione che ha bandito il concorso ecc.). Tali preferenze sono in genere stabilite dalla legge. In linea di massima, pertanto, la graduatoria è una graduatoria di merito, in quanto la Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito è essenzialmente quello di fornire all'amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati. Come verificare questi dati, in occasione dell'eventuale ma possibile scorrimento della graduatoria di merito?

L'approvazione della graduatoria appartiene alla competenza dell'Amministrazione che ha bandito il concorso e consiste in un controllo che la stessa compie prima di attribuire valore ufficiale alla graduatoria stessa **e, quindi, renderla atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi; senza un elenco**

/graduatoria degli idonei non è possibile che il cammino procedurale concorsuale della ricorrente divenga atto esterno e atto fatto proprio dalla Amministrazione.

Questo passaggio amministrativo si può definire un atto di controllo, oppure approvazione, ma pur sempre una manifestazione di verifica di una Pubblica Amministrazione su un'altra, che comprende anche la potestà di modificare il merito dell'atto controllato. In effetti, l'Amministrazione esercita un controllo sull'attività di un organo che, pur essendo distinto da essa, tuttavia, è stato nominato per il perseguimento di un interesse strettamente tecnico e, quindi, può essere considerato come un organo interno dell'Amministrazione stessa. Inoltre, la potestà di controllo non si estende mai al merito degli atti, che restano di specifica ed esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Il potere di controllo dell'Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di verificare se gli atti della Commissione siano o meno conformi alle regole del concorso, quali esse risultano o dalle leggi o dai regolamenti o dai principi alla cui stregua si valuta l'eccesso di potere; in pratica, si tratta di un controllo di legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice.

Se tale è la natura della potestà dell'Amministrazione, nel caso in cui riscontri vizi può annullare gli atti o l'intera procedura posta in essere dalla Commissione giudicatrice. Se, invece, solo alcuni atti sono illegittimi, l'Amministrazione può annullarli e restituire gli atti alla Commissione giudicatrice perché rinnovi l'atto viziato e le successive fasi del procedimento.

Sotto tale profilo, deve essere affermato che il controllo dell'Amministrazione deve essere esercitato con ponderazione, essendo suscettibile di riverberarsi su altri soggetti (i concorrenti) le cui posizioni soggettive, in ordine alla procedura concorsuale, sono tutelate dall'ordinamento.

Sempre in materia di poteri correttivi dell'Amministrazione, va da ultimo rilevato che essi possono manifestarsi anche nel corso del procedimento di competenza della

Commissione giudicatrice, con interventi idonei a riportare la stessa nei limiti della regolarità formale e sostanziale. **Tali poteri sono talmente penetranti che l'Amministrazione, in caso di gravissime irregolarità o in caso di persistente prevaricazione della Commissione, può giungere anche all'annullamento di tutti gli atti e alla sostituzione della Commissione stessa. Anche tutto questo profilo e questo segmento procedimentale concorsuale nella nostra vicenda è del tutto mancato e comunque appare ignoto, tanto che la ricorrente, si vede illegittimamente non graduata, né la Commissione si è mai espressa sulla sua esclusione dal concorso.**

L'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 prevede che «*Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*». Tale disposizione è incentrata sulla determinazione dell'ambito temporale di durata di un effetto giuridico, costituito dalla vigenza delle graduatorie di concorso.

Il presupposto applicativo della norma, quindi, è rappresentato dalla esistenza di una graduatoria/elenco di coloro che abbiano superato le prove cui collegare la conseguenza giuridica della efficacia triennale. La formula letterale “*rimangono vigenti*”, infatti, lascia chiaramente intendere che l'effetto giuridico è direttamente collegato al presupposto fattuale della formazione di una graduatoria. Va considerato, poi, che sul piano delle finalità perseguite, **la disciplina in esame è coerente con l'univoca tendenza legislativa degli ultimi anni, che ha più volte introdotto disposizioni esplicitamente dirette a stabilire la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali preesistenti.**

La vigenza delle graduatorie, determinata in tre anni decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario (“a regime”) delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (D.P.R. n. 487/1994). L'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello scorrimento è riferito, indistintamente, a tutte

le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

3. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione.*

Sempre in relazione alla mancata conclusione del procedimento, gli aspetti sin qui esposti mettono in luce l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa e la conseguente violazione degli art. 3 e 97 Cost., per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione LA MANCATA EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE RELATIVA ALLA CLASSE DI CONCORSO IN ARGOMENTO appare GRAVISSIMA.

La violazione di legge è palese, oltre all'interesse concreto qui rappresentato è utile precisare che alla luce delle recenti evoluzioni, sia normative sia interpretative, il bene interesse "buon andamento" della azione amministrativa, espressione del quale sono, tra l'altro, la imparzialità, la efficacia ed efficienza della predetta azione amministrativa, rappresenta un ineludibile obbligo di servizio per gli amministratori ed agenti pubblici in genere. Trattasi, ormai, di bene interesse che, tutelato in sede costituzionale con norme di valenza precettiva, ha acquisito una propria autonomia giuridica rilevanza ai fini della relativa tutela. A tal proposito è interessante quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi – in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull'art. 4 della L. 15/09 in tema di azioni nei confronti della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi. Si è, infatti, sottolineato come “...La privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza, le leggi

"Bassanini" e i conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della Costituzione, le leggi di semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del 2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento..... Lo sforzo del creatore di norme, così come quello dell'interprete, appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento e legalità), specie nella materia dell'organizzazione, dove maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell'attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino".

L'esercizio della autotutela e la conclusione del procedimento rispondono agli interessi di ricorrere che altrimenti vedrebbe lese gravemente e irreparabilmente le proprie legittime aspettative e non avrebbe la dovuta certezza legale e serenità del corretto svolgimento del procedimento concorsuale e della sua conclusione imposti dal chiaro impianto normativo descritto. La mancata conclusione del procedimento concorsuale, senza la minima valutazione della sua particolare posizione e ancora essendo possibile la difesa processuale, svislisce la legittima aspettativa di vedersi graduato in vista della eventuale possibilità di vedere accolte le proprie ragioni e tutelato l'interesse legittimo alla corretta chiusura del procedimento e secondo l'ordinamento giuridico vigente rappresenta la cattiva gestione della cosa pubblica.

L'articolo 2, comma 1, della legge 241/90 stabilisce che: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". La giurisprudenza amministrativa ha ormai chiaramente riconosciuto e tutelato questo interesse legittimo ogni qual volta sia stato azionato: "Ai sensi dell'art. 2 l. n. 241 del 1990, è stato canonizzato l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti ad istanza di parte, pena l'illegittimità del silenzio serbato dalla p.a.". **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 26**

novembre 2009 n. 7432 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II - sentenza 5 novembre 2009 n. 10868 CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 16-9-2008, n. 4362, TAR Campania Napoli, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 29.

L'inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10), che discende dall'impianto normativo che regola la materia in questione corrisponde ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento e identificabile in una posizione di interesse legittimo anche fonte di riconoscimento del danno eventualmente patito (cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980, Consiglio Stato, sez. VI, 11/11/2008, n. 5628, Consiglio Stato, sez. IV, 22/06/2006, n. 3883; TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 18 dicembre 2009, n. 3184). Tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa ad ottenere le determinazioni amministrative, qualunque esse siano deve pertanto riconoscersi che l'assenza di alcun provvedimento esplicito, (sia esso di accoglimento o di rigetto) comporta l'illegittimità del silenzio serbato in ordine alle richieste avanzate (C. St. Sez VI 14/10/92 n° 762).

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per quanto ricostruito emerge la disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà del procedimento, connessa quindi all'essere stata ingiustamente esclusa dal concorso per via di un errore della Amministrazione che in maniera tardiva e illegittima NON HA AVVIATO PROCESSI DI ABILITAZIONE ed in condizioni di disparità rispetto agli altri aspiranti, che pur privi di titolo abilitante sono stati ammessi al canale di formazione. Ciò considerato merita rilevare che, quanto alla sussistenza della colpa, il relativo accertamento è destinato a perdere consistenza alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. III - 30/9/2010 (causa C-314/2009), la quale ha ritenuto che gli Stati membri non possano subordinare la concessione di un risarcimento al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa. Ha infatti statuito essa Corte che *"il tenore letterale degli artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto 'considerando' della direttiva 89/665 non indica in alcun*

modo che la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba presentare caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità".(Consiglio di stato sent. 240/2013). Anche questo ecc.mo Collegio del TAR Lazio, Sez. III, con sentenza dell'8.5.12, n. 4164 ha applicato i noti principi originati dalla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di risarcibilità delle posizioni soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”. Infatti nella decisione si legge: *“la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente appare conseguente – in punto di nesso di causalità - all’illegittimità dell’operato del Ministero che direttamente, ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, esclusi per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali. Il nesso di causalità è così chiaramente individuabile nell’illegittimità degli atti del tutto riconducibile all’Amministrazione. L’ordinamento ha previsto l’azione di risarcimento del danno da attività c.d. “provvedimentale” unita ad un’inversione dell’onere della prova incombente sulla p.a. che, una volta convenuta in giudizio, è tenuta a dimostrare l’eventuale insussistenza di elementi soggettivi a lei riconducibili. In tal senso, infatti, l’art. 30, comma 2, c.p.a. ha evidenziato e cristallizzato nell’ordinamento l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ed ha individuato il presupposto alla base dell’azione risarcitoria per danni da attività “provvedimentale” nella sola illegittimità dell’atto, senza alcun riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, quale dolo-colpa, elemento invece necessario e discriminante alla sola quantificazione del danno, ai sensi del successivo comma 3 (da ult. TAR Sardegna, Sez. II, 31.3.11, n. 290). Tale conclusione, d’altro canto, era rinvenibile anche nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., laddove era evidenziato che la sola illegittimità “attizia”, pur non fornendo “ex se” elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’Amministrazione, **nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione (relativa) di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell’agire amministrativo ad essa imposte** (Cons. Stato, Sez. V, n. 2750/10 cit.; Cons. Stato, Sez. VI, 13.2.09, n. 775 e*

3.4.07, n. 1514). Proprio al fine della condanna al risarcimento del danno il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31.3.11, n. 1983) ha precisato che la colpa della pubblica amministrazione va individuata **nella violazione dei ben noti canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni od anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'Amministrazione.** Nel caso di specie, l'aver dato luogo ad una illogica esclusione di chi ricorre da uno dei pochissimi canali di lavoro, considerata peraltro la lentezza gravissima mancanza di processi abilitanti e la grave disparità di trattamento visto il tenore dle bando e la riforma normativa che oggi ammette la natura abilitante dle concorso (ricordiamo ancora in corso), appare palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nel senso sopra richiamato. Si ricorda, infatti, che il Consiglio di Stato ha chiarito che *“Nel caso in cui la p.a. abbia commesso un errore interpretativo di norme, per evitare il risarcimento dei danni, sulla stessa p.a. grava l'onere di dimostrare che tale errore sia scusabile (ad es. per oggettiva oscurità o rilevante complessità della fattispecie, per sovrabbondanza o repentino mutamento delle norme, per influenza determinante di comportamenti di terzi, per illegittimità da successiva dichiarazione di costituzionalità”* (Sez. VI, n. 1983/11 cit.). In sostanza, si ricorda che pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, o comunque a una violazione delle “regulae agendi” ad essa imposte, possono nondimeno operare nel medesimo senso regole di comune esperienza, *nonché la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 Cod. civ., desunta dal singolo caso, con la conseguenza che il soggetto danneggiato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, o allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile, e spetterà all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, tenendo presente che molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità dell'errore sono di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, inerenti alla difficoltà interpretativa che ha causato la violazione* (Cons. Stato, Sez. 17.10.08, n. 5042). E' utile richiamare una recente sentenza del Tar del Lazio, emessa appunto in materia di danno da attività amministrativa che provoca la mancata illegittima assunzione; facciamo riferimento

alla **Sentenza n. 4286 del 29 aprile 2013** “Nel caso in esame, quindi, al Collegio appare evidente la sussistenza del danno ingiusto subito dal prof. [omissis] in conseguenza dell’illegittima conclusione della procedura concorsuale del 1998 e del **conseguente riconoscimento della sua idoneità e conseguente “chiamabilità”** quale professore associato, solo nel corso del 2011, senza che l’Amministrazione abbia fornito alcun elemento da cui ricavare cause esimenti ...Né alcun dubbio può sussistere **circa la configurabilità del nesso causale tra il danno stesso e l’illegittimo comportamento dell’amministrazione**, visto quanto sopra dedotto. Una volta individuata la sussistenza della pretesa risarcitoria sotto tale profilo, il Collegio, pur prendendo in considerazione quanto rappresentato dal ricorrente, anche in relazione tecnica di parte, ritiene di accogliere solo parzialmente la domanda, anche ai sensi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., secondo principi già recentemente applicati e da cui non si rinvergono elementi per discostarsi (TAR Lazio, Sez. III, n. 4164/12 cit.). **La relativa liquidazione del danno può avvenire sulla base di criteri equitativi. Il Collegio, in merito, ritiene idonea una liquidazione equitativa che porta ad operare sull’importo pari alla retribuzione annua netta nella misura prevista dalle norme vigenti nei vari periodi in considerazione**, dall’a.a. 1998-99 al 2011-12, una detrazione rapportata alla circostanza che la parte danneggiata non ha impegnato le proprie energie lavorative in favore della p.a., pervenendosi ad una quantificazione di tale danno in via equitativa nella misura di quanto già la giurisprudenza di questo Tribunale ha individuato in casi raffrontabili (TAR Lazio, Sez. I, 13.7.10, n. 25003) e consistente nel 50% dell’ammontare complessivo, considerando anche la relativa posizione contributiva e previdenziale, negli stessi limiti appena precisati (cfr. TAR Puglia, Ba, Sez. II, n. 479/12 cit.; Cons. Stato, Sez.V, 30.6.2011 n. 3934 e 10.5.2010, n. 2750; nonché Sez.VI, 17.10.2008, 5042). In sostanza, il danno da risarcire è determinabile in una somma pari al 50 % delle retribuzioni e del trattamento contributivo e previdenziale a carico dell’Amministrazione che sarebbero state corrisposte al ricorrente quale professore associato negli anni accademici sopra indicati, calibrata sulla considerazione della lunghezza del tempo trascorso (Cons. di Stato, Sez. V, 25.7.06, n. 4639 e 2.10.02, n. 5174 (Tar Lazio, Sez. I, n. 25003/10 cit.). Sulla base di quanto evidenziato e in assenza di contestazione e opposizione da parte dell’Amministrazione resistente, **la specifica quantificazione del danno pecuniario subito a tale titolo dal prof. [omissis] è**

rimessa alla medesima Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.34, comma 4, c.p.a., che dovrà proporre al ricorrente il pagamento della relativa somma entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. La somma da considerare dovrà essere comprensiva anche di rivalutazione". Sul diritto al risarcimento del danno rammentiamo il costante orientamento della giustizia amministrativa, per tute vedi: Cds 9 ottobre 2013 n. 4968; 7 giugno 2013, n.3133, sez. VI 6 maggio 2013, n. 2419; sez. IV 7 marzo 2013, n.1406).

Quanto alla quantificazione , secondo l'insegnamento della S.C. “ *la chance non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione così che la sua perdita configura un danno concreto e attuale da liquidare, qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Va tenuta distinta dalla aspettativa di fatto che è una situazione giuridica provvisoria e strumentale, tutelata al solo fine di garantire la possibilità del futuro ed eventuale sorgere di un diritto (Cass. civ. Sez II, 08 aprile 2013 n. 8508).* Pertanto, con riferimento alla quantificazione, chi ricorre avrebbe diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle retribuzioni perse per l'anno di formazione previsto dal concorso, ma, in via subordinata, considerata ormai la difficoltà di prospettare un ristoro in forma specific del danno patito, e la natura anche morale e di principio della domanda giudiziale avanzata, si ritiene applicabile il meccanismo risarcitorio utilizzato dalla giurisprudenza, parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al fumus boni iuris abbiamo diffusamente evidenziato la contraddittorietà delle modalità applicative adottate dal Miur nel concorso in questione. La graduazione della ricorrente oppure l'emissione di un motivato provvedimento di esclusione della stessa, rispondono ad una precisa attività amministrativa dell'Ufficio Scolastico, autorizzativa dell'operato della Commissione, che permette alla sua attività di divenire atto esterno, pronto a produrre i suoi effetti e garantire i principi fondamentali del procedimento sotto il profilo della trasparenza e partecipazione degli amministratori. Inoltre, si è diffusamente arguito sulla illegittimità della esclusione della stessa dal concorso, considerato che come visto l'impianto normativo è poi stato modificato nel senso di rendere i concorsi abilitanti ed è favorevole alla partecipazione al concorso e alla natura "formativa" e abilitante dello stesso concorso pubblico,

Quanto al periculum in mora appare evidente Il danno grave ed irreparabile che scaturisce dalla mancata ammissione e graduazione della ricorrente, che ha superato le prove e non riesce a comprendere quale sia la sua posizione nel concorso. Questo con gravissima disparità rispetto agli altri candidati e proprio nella fase di massima attività di reclutamento, in prossimità delle operazioni di immissione in ruolo di migliaia di docenti e di conferimenti di incarichi, con irreparabile danno per la crescita professionale e con gravissima disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che hanno pure ottenuto canali abilitanti.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'aecc.mo Collegio l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento

dei provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuiscono illegittimamente alla riserva a carico della posizione della ricorrente, impedendole di avviare il suo periodo di formazione come previsto dal bando e ove dovessero rappresentare un eventuale implicita e illegittima esclusione dal concorso per la stessa.

Nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempiuto e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale con l'emissione del provvedimento finale di valutazione, attribuzione del punteggio e chiusura del procedimento concorsuale in relazione alla posizione della ricorrente ed infine per il risarcimento del danno.

Si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami

Roma, 28 ottobre 2019

avv. Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 30/10/2019 11:27:33